

Deliberazione n. 48 del 24 novembre 2014

Oggetto: Organizzazione mercatini di Natale.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto opportuno organizzare nel prossimo mese di dicembre i Mercatini di Natale, allo scopo di vivacizzare il paese ed attirare verso di esso flussi di persone;

Ravvisato necessario allo scopo, e per la sua migliore riuscita, adottare delle disposizioni disciplinanti le modalità di svolgimento dello stesso;

Visto che i competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di organizzare per il prossimo mese di dicembre i Mercatini di Natale nel territorio di Bognanco, come da disposizioni e planimetria allegate alla presente;
2. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

- o - o - o - o - o -

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
f.to dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile
F.to rag. Sara Bacchetta

MERCATINI di NATALE 2014

DIRETTIVE ORGANIZZATIVE

I partecipanti ai "Mercatini di Natale 2014", che si terrà a Bognanco in Località Fonti presso il Centro Polifunzionale, nei giorni di sabato 20.12.2014 dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e domenica 21.12.2014 dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con levata entro le ore 22.00, sono invitati a leggere con attenzione le presenti direttive relative all'organizzazione della manifestazione.

Art. 1

Organizzazione

1. Il Comune di Bognanco organizza una manifestazione temporanea in tema natalizio sul territorio di Bognanco.
2. La manifestazione fieristica assume la denominazione "**Mercatini di Natale 2014**".

Art. 2

Ubicazione e modalità espositive

1. La manifestazione si svolge nelle seguenti date:
 - o Sabato 20 dicembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 22.00
 - o Domenica 21 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 21.00per un totale di giorni 2.
3. L'orario della manifestazione fieristica non potrà essere prolungato a discrezione degli espositori.
4. La sede del mercatino sarà in Località Fonti presso il Centro Polifunzionale ed occuperà sia lo spazio interno che il piazzale esterno.
5. Il mercatino sarà composto da postazione di dimensione indicativa 2.00 x 3.00 metri per ciascun espositore, dislocati all'interno della sala polifunzionale ed all'esterno della stessa, queste ultime coperte da piccolo gazebo telato.
6. Ciascun espositore è tenuto a provvedere al proprio allestimento all'interno dello spazio assegnato, con mezzi propri; l'organizzazione fornisce esclusivamente una presa elettrica, regolarmente predisposta, per eventuali lampade di illuminazione personali, un tavolo (dimensioni indicative 2,20 x 0,70 m) ed una panca.
7. Il numero dei posteggi è complessivi è di 22.

Art. 3

Partecipazione e tipologia

1. Alla manifestazione fieristica sono ammessi a partecipare in qualità di espositori:
 - a. le ditte individuali e le aziende in attività regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che non abbiano in corso procedure di fallimento o di sottomissione a procedure concorsuali in genere;
 - b. gli enti, associazioni e soggetti senza scopo di lucro o per mero scopo hobbistico;
 - c. i titolari di autorizzazioni commerciali su suolo pubblico, in regola con i documenti autorizzativi;
 - d. i produttori agricoli regolarmente iscritti al registro imprese.
2. Oggetto dell'esposizione potranno preferibilmente essere prodotti o servizi inerenti alle festività Natalizie ed Epifaniche.

Art. 4

Domanda di ammissione e accettazione

1. Per l'**ammissione** gli interessati dovranno inviare domanda via e-mail o fax o consegna manuale da recapitare al Comune di Bognanco entro e non oltre il 15 Dicembre 2014. I recapiti sono riportati in calce alla presente.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti come previsto dall'apposito modulo, in particolare: la ragione sociale completa, il tipo di attività, l'indirizzo e il numero di telefono e il nominativo della persona responsabile della partecipazione.
3. La domanda dovrà contenere una breve descrizione dei prodotti esposti in vendita.
4. L'accettazione della domanda è subordinata al numero di postazioni disponibili: in caso di completamento degli spazi, sarà data comunicazione di inammissibilità all'atto della presentazione della domanda.

5. In caso di accoglimento della domanda sarà data al richiedente immediata comunicazione all'atto di presentazione della richiesta.
6. Contestualmente all'accoglimento della domanda il richiedente sarà tenuto entro 3 giorni al pagamento integrale della quota che gli spetta, qualunque sia il motivo o la causa che eventualmente gli impedisca di partecipare.

Art. 5

Assegnazione spazi espositivi

1. All'atto di presentazione della domanda, l'espositore potrà scegliere, compatibilmente con la disponibilità, l'ubicazione esterna o interna al Centro Polifunzionale, che genera pagamento di due quote diverse.
2. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà fatta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti da esporre e delle esigenze organizzative.
3. L'assegnazione dello spazio sarà comunicata all'espositore entro il 18.12.2014, previa verifica del pagamento dell'iscrizione.
4. È fatto divieto di occupazione dell'area esterna agli spazi espositivi assegnati.
5. La concessione della postazione con la relativa presa elettrica e gli arredi, che viene assegnato per entrambe le giornate, comporta il pagamento della quota di partecipazione così fissata:
 - a. € 30,00 per le richieste di spazio INTERNO al Centro Polifunzionale;
 - b. € 25,00 per le richieste di spazio ESTERNO al Centro Polifunzionale con gazebo telato
 - c. € 50,00 per le richieste di spazio eccedente le misure previste da concordare con l'organizzazione.
- d. Il Pagamento deve essere effettuato direttamente in ufficio Segreteria in Comune, Località San Lorenzo n.1.

Art. 6

Condizioni di partecipazione

1. È vietata la cessione, sia pure parziale o a titolo gratuito, ed il subaffitto degli spazi espositivi. È altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione.
2. L'inosservanza del punto precedente comporta la chiusura dello spazio espositivo, senza rimborso delle quote pagate per qualsiasi titolo e salvo la riparazione di ogni danno.
3. L'espositore che abbia ricevuto conferma di poter essere ammesso a partecipare alla manifestazione fieristica ma non abbia effettuato il versamento nei termini come richiesto dal punto 8 dell'art. 4, decade insindacabilmente dal diritto alla partecipazione e l'Organizzazione provvederà a dare spazio e autorizzazione ad un prossimo richiedente che ne abbia diritto.
4. Gli spazi espositivi assegnati e non occupati entro le ore 14.00 del giorno di inizio della manifestazione o lasciate senza sorveglianza o in stato di palese incuria nel corso della manifestazione, saranno considerate abbandonate e l'Amministrazione Comunale potrà disporre a suo insindacabile giudizio, senza alcun obbligo di rimborso.
5. In caso di rinuncia o di abbandono, l'Organizzatore si riserva la facoltà di cedere a terzi gli stand rinunciati o abbandonati per qualsiasi motivo o causa, e di esigere per intero il pagamento globale dovuto in base alla domanda di partecipazione.

Art. 7

Modalità di utilizzo dello spazio espositivo

1. **Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione,** in considerazione del fatto che l'abbandono dello stand prima della chiusura della manifestazione pregiudica la completezza dell'esposizione a danno dei visitatori.
2. L'introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita, di regola, solo nelle ore precedenti l'apertura giornaliera della Manifestazione Fieristica. Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto l'accesso degli autoveicoli degli operatori, che potranno sostare nel parcheggio retrostante il Centro Polifunzionale dedicato unicamente agli espositori. L'amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità circa danni, lesioni e ogni altra imputazione causati dal traffico e dalla sosta veicolare degli operatori.
3. I permessi saranno intestati al nominativo dell'azienda espositrice e devono considerarsi strettamente personali; ne è vietata la concessione anche momentanea a chiunque.
4. I permessi che da controlli del personale preposto risultassero mancanti della intestazione al portatore o in possesso di persona diversa dall'intestatario, saranno ritirati e non saranno restituiti né sostituiti. Eventuali altre prescrizioni potranno essere indicate a stampa sul permesso stesso.
5. La custodia dei prodotti, che si intendono lasciare all'interno degli spazi espositivi durante le ore di chiusura della manifestazione, è a carico degli espositori stessi.

Art. 8

Riconsegna dello spazio espositivo

1. **Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la conclusione della manifestazione fieristica e deve essere effettuato entro le ore 12.00 del giorno successivo alla chiusura salvo diverse disposizioni emanate in corso di manifestazione dall'Ente Organizzatore.**
2. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto, pulito e sgombrato da rifiuti.

Art. 9

Disposizioni generali

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto insindacabile, previa adeguata motivazione, di modificare la durata, le date di apertura e chiusura della manifestazione fieristica e di fissare gli orari di apertura e chiusura degli spazi espositivi senza che competa all'espositore alcun diritto a reclamare danni di sorta.
2. I reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione della manifestazione e il relativo svolgimento, saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto, spediti a mezzo lettera raccomandata o consegnati direttamente al comune di Bognanco entro il giorno di chiusura della manifestazione
3. La vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti deve essere realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto il profilo fiscale, igienico e sanitario.
4. Nel caso in cui per motivi imprevisi, cause di forza maggiore o altri motivi di qualsiasi natura la manifestazione programmata non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate e gli importi versati saranno restituiti alle aziende richiedenti senza l'applicazione di alcun interesse.
5. Nel caso in cui la manifestazione fieristica, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisi, all'espositore non compete alcun diritto a reclamare danni o rimborsi per le spese sostenute per la locazione del posteggio, per l'allestimento degli stand, per i costi organizzativi o per qualunque altro titolo sostenuti.
6. L'Organizzatore avrà ampio diritto di non ammettere, di annullare l'iscrizione eventualmente già avvenuta o di escludere in qualsiasi momento dalla manifestazione, l'espositore che l'avesse costretta ad atti giudiziari, che le avesse procurato danni o si fosse dimostrato inadempiente verso l'Organizzatore stesso.

Art. 10

Danni e coperture assicurative

1. L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle sue dipendenze, da propri collaboratori. In relazione a ciò l'Organizzatore consiglia di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 11

Allestimenti e arredamenti

1. Gli spazi espositivi vengono messi a disposizione senza arredamento e spetta al partecipante di provvederne a sua cura e spese.
2. L'allestimento degli spazi espositivi deve essere attuato in conformità alle disposizioni di legge e alle normative in materia di sicurezza e a quanto previsto dalla presente.
3. Viene riconosciuto alla direzione tecnica dell'Organizzatore il diritto di procedere a verifiche tecniche e di far modificare o di far togliere gli allestimenti in via di attuazione od eseguiti non rispondenti alle esigenze di sicurezza, di organizzazione della manifestazione fieristica o ritenuti non rispondenti alle esigenze di decoro della fiera stessa.
4. Il disturbo acustico deve essere contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
5. È ammessa la partecipazione alla manifestazione fieristica con macchinari o apparecchi a pressione. Gli interessati dovranno dichiararlo preventivamente nella Domanda di partecipazione, assoggettandosi a tutte le norme di legge riguardanti la protezione sugli infortuni. Gli espositori devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, all'eliminazione dei cattivi odori ed evitare l'emissione di gas o di liquidi.
6. L'espositore è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal D.Lgs. 81/08 ed integrato dal D.Lgs. 106/09 in materia di sicurezza sul posto di lavoro. L'Amministrazione comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 12

Impianti elettrici

1. Ogni spazio espositivo sarà allacciato alla rete elettrica e sarà comprensivo di n.1 presa elettrica collegata ad impianto certificato.
2. L'Organizzatore si riserva la facoltà di inserire altro tipo di illuminazione o decorazioni luminose di carattere Natalizio.

Art. 13

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/08 "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro"

1. Le aziende partecipanti alla manifestazione fieristica, le ditte appaltatrici e qualsiasi altro soggetto chiamato ad operare nell'ambito della struttura fieristica deve obbligatoriamente rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 come integrato dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 con particolare riferimento alle disposizioni elencate nell'art. seguente.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Informativa Art. 13 D.Lgs. 196/2003. I dati contenuti nella domanda di ammissione saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del contratto di partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge, oltre che per fini promozionali e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla manifestazione. Il titolare del trattamento è: Comune di Bognanco, Località San Lorenzo n.1 – 28842 Bognanco (VB). Con la **sottoscrizione** della domanda di ammissione si autorizza il comune di Bognanco al trattamento dei dati come sopra specificato.

Comune di Bognanco
Frazione San Lorenzo n. 1
28842 Bognanco (VB)
Tel. 0324.234116
Fax. 0324.234119

1:200

